

# LA GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – La Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

Secondo la definizione di cui all'art. 1, comma 4, lett. g) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, per *Segreteria tecnica* si intende la struttura costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto alle attività della *Cabina di regia* e del *Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale*.

La sua durata temporanea è superiore a quella del Governo che la istituisce in quanto si protrae fino al completamento del PNRR. In ogni caso non può andare oltre il 31 dicembre 2026<sup>1</sup>.

La Segreteria opera in raccordo con altre strutture della Presidenza del Consiglio:

- il Dipartimento per il coordinamento amministrativo;
- il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;
- l'Ufficio per il programma di governo.

Rispetto alle sue funzioni specifiche, la Segreteria tecnica:

- a) supporta la Cabina di regia e il Tavolo permanente nell'esercizio delle rispettive funzioni;
- b) elabora periodici rapporti informativi per la Cabina di regia sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio sull'attuazione del PNRR comunicati dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- c) individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia;
- d) acquisisce dal Servizio centrale per il PNRR le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto dei tempi programmati e a eventuali criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi;
- e) ove ne ricorrano le condizioni all'esito dell'istruttoria svolta, segnala al Presidente del Consiglio dei ministri i casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi;
- f) istruisce i procedimenti relativi all'adozione di decisioni finalizzate al *superamento del dissenso*.

<sup>1</sup> Sembra opportuno ricordare che l'art. 7, comma 4 del D.Lgs 30 luglio 1999, n. 303 *Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri* prevede, in via generale, che *per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo*. La previsione di una durata superiore a quella dello stesso Governo che istituisce la *Segreteria tecnica* si pone, quindi, come una deroga implicita a tale principio generale.

## Il D.P.C.M. 28 giugno 2021

La Segreteria tecnica del PNRR è stata istituita con il D.P.C.M. 28 giugno 2021 il quale, nei primi due articoli, ribadisce compiti e durata della Struttura, così come disciplinati dell'art. 4 del D.L. n. 77/2021.

L'art. 3 del citato D.P.C.M. estende anche alla Segreteria tecnica la possibilità di avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR ad amministrazioni centrali, regioni, province autonome e enti locali, da parte di società a prevalente partecipazione pubblica rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati (ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77).

Alla Segreteria è preposto, ai sensi dell'art. 3 del citato D.P.C.M., un Coordinatore nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con incarico di livello dirigenziale generale, in possesso di specifica ed elevata qualificazione scientifica e professionale nell'ambito delle materie di competenza della Struttura.

Oltre al Coordinatore, alla Struttura è assegnato un contingente di personale così composto:

- a) un dirigente di livello generale scelto tra i dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione<sup>2</sup>;
- b) due dirigenti di livello dirigenziale non generale, scelti tra i dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione<sup>3</sup>;
- c) non più di dieci unità di personale non dirigenziale, appartenente alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei ministri o delle altre pubbliche amministrazioni, o della Autorità amministrative indipendenti, o delle Istituzioni europee e internazionali e di Organismi ed enti europei ed internazionali ad esse equiparate, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo

<sup>2</sup> Al coordinatore della Struttura di cui all'articolo 3, comma 1, e al dirigente generale è attribuito un trattamento economico lordo omnicomprensivo in misura non superiore a quello massimo dei coordinatori di Uffici interni ai dipartimenti della del Consiglio dei ministri.

<sup>3</sup> Ai dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale, è attribuito un trattamento economico in misura non superiore a quello dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con retribuzione di posizione variabile nell'importo massimo previsto per i dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ovvero anche tra estranei alla pubblica amministrazioni<sup>4</sup>.

La Struttura si avvale altresì di un contingente di un massimo di quattro esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione (nominati, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente del consiglio dei ministri), dotati di adeguata professionalità nelle materie di competenza della Struttura<sup>5</sup>.

Gli derivanti dall'attuazione di queste disposizioni gravano sui pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

---

<sup>4</sup> Ai soggetti in questione è attribuita, con contratto a tempo determinato, in riferimento alle funzioni loro assegnate, la posizione economica equiparata al personale appartenente ad una categoria non superiore alla categoria A - F1 del personale della presidenza del Consiglio dei ministri.

<sup>5</sup> Agli esperti di cui all'articolo 3, comma 3, spettano compensi omnicomprensivi nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 200.000,00 annui lordi, e per un importo pro capite annuo lordo non superiore a euro 50.000,00.

<b>Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri</b>	
<b>Normativa di riferimento</b>	Art. 4, D.L. 77/2021
<b>Cos'è</b>	Una struttura costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente <i>per il partenariato economico, sociale e territoriale</i>
<b>Funzioni</b>	
<b>Funzioni specifiche</b>	Supporta la Cabina di regia e il Tavolo permanente nell'esercizio delle rispettive funzioni
	Elabora rapporti periodici informativi alla Cabina di regia sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio sull'attuazione del PNRR
	Individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia
	Acquisisce dal Servizio centrale per il PNRR le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a livello di ciascun progetto
	Segnala al Presidente del Consiglio dei ministri, ove ne ricorrano le condizioni all'esito dell'istruttoria svolta, i casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi
	Istruisce i procedimenti relativi all'adozione di decisioni finalizzate al <i>superamento del dissenso</i>

<b>Riferimenti normativi</b>	Artt. 1, comma 4, lett. g) e 4, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108
<b>Tag</b>	Tavolo permanente
<b>Voci di glossario</b>	PNRR; Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale